



COMUNE DI ALDENO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 26/2022
della Giunta comunale

OGGETTO: Servizio Rifiuti Solidi Urbani - Approvazione Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2022-2025 e Tariffa Rifiuti Puntuale (TA.RI.P.) anno 2022. – Immediata eseguibilità

L'anno **duemilaventidue** addì **undici** del mese **aprile** alle ore **19.15** in presenza presso la Sala Giunta del Comune di Aldeno, in conformità alle norme anti Covid 19, a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta comunale con i signori:

	PRES.	ASS.
Cramerotti Alida – Sindaco	X	
Bezzo Oscar	X	
Coser Giulia	X	
Ferrari Luciano	X	
Giovannini Maria Chiara	X	

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale dott. Paolo Chiarenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.

Assume la presidenza il Sindaco Alida Cramerotti.

* * * * *

Il relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti uffici a seguito di regolare istruttoria:

Il finanziamento del Servizio di raccolta e smaltimento Rifiuti nel Comune di Aldeno è svolto seguendo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 667 e 668, della Legge n. 147 dd. 27.12.2013, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Con successive deliberazioni consiliari di approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani il Comune di Aldeno ha scelto di applicare sul proprio territorio comunale la cosiddetta tariffa puntuale (TARIP).

Fino al 31 dicembre 2020 la tariffa adottata si è richiamata espressamente e strutturalmente al modello provinciale, che trovava il proprio fondamento originario nell'art. 8 (Modello tariffario relativo al ciclo dei rifiuti) della L.P. n. 5 dd. 14.04.1998 e ss.mm. (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti).

A partire dall'anno 2020 la competenza normativa è transitata in capo all'autorità regolatrice del mercato nazionale e, pertanto, i provvedimenti in materia tariffaria devono essere adottati sulla base delle disposizioni normative nazionali.

Le disposizioni normative nazionali sopra indicate sono costituite dai seguenti provvedimenti:

- ✓ Deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in sigla A.R.E.R.A.) di “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del Servizio integrato dei Rifiuti, per il periodo 2018-2021” nonché dalla Deliberazione 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/RIF della medesima Autorità recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel Servizio di gestione dei Rifiuti urbani e assimilati”. La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha infatti attribuito a tale Autorità specifiche competenze in materia di rifiuti urbani a partire dal 2018.
- ✓ Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 recante “Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al Servizio di gestione dei Rifiuti urbani e dei Rifiuti assimilati.” Tale Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) con la quale è istituita la Tassa sui Rifiuti – TA.RI. (art. 1 comma 639) nonché la Tariffa avente natura corrispettiva – TA.R.I.P., in luogo della TA.RI. (art. 1 comma 668).
- ✓ Decreto Legislativo 26 settembre 2020 n. 116 che, in recepimento delle direttive europee in materia, modifica la parte del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dedicata alle norme generali sui rifiuti ed imballaggi, prevedendo una nuova classificazione dei rifiuti (urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi), eliminando contestualmente la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani.

Tali disposizioni normative nazionali vanno ad affiancarsi ad altre disposizioni normative attualmente applicate e che continueranno ad applicarsi, costituite da:

- ✓ Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sopra indicata;
- ✓ D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la Tariffa del Servizio di gestione del ciclo dei Rifiuti urbani).

Con la Deliberazione n. 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella Deliberazione n. 57/2020/R/RIF), l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del Servizio integrato dei Rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie

di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti. Il MTR ha disposto l'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, allo scopo di contemperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale.

Con la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 che si contraddistingue, rispetto al precedente, dalla sua valenza pluriennale, abbracciando l'intero secondo periodo regolatorio 2022-2025, con la previsione di un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie ed una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria qualora ritenuto necessario dall'Ente Territorialmente Competente.

Con la Deliberazione n. 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021 di "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" ARERA ha, tra gli altri, determinato il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7% per ciascun anno del periodo 2022-2025, oltre che il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito del Servizio del ciclo integrato dei Rifiuti urbani, pari a 6,3%.

All'articolo 7 della citata Deliberazione n. 363/2021/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:

- ✓ sulla base della normativa vigente, il Gestore predisponga il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente Territorialmente Competente;
- ✓ il Piano Economico Finanziario sia soggetto ad aggiornamento biennale e sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- ✓ la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario e venga svolta dall'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al Gestore;
- ✓ sulla base della normativa vigente, l'Ente Territorialmente Competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del Piano Economico Finanziario e i corrispettivi del Servizio integrato dei Rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

Il riferimento normativo per la definizione dei Criteri per la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, da parte dei Comuni che intendono mantenere la tariffa puntuale (avente, quindi, natura corrispettiva (TA.R.I.P.) di cui all'art. 1, commi 667 e 668 della L. n. 147/2013) in luogo della tassa (TA.RI.), è rappresentato dal D.M. 20 aprile 2017.

L'art. 4 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani (TA.R.I.P.), in materia di gestione e costo del servizio, prevede che *il costo del servizio è stabilito ogni anno nel rispetto del relativo piano finanziario secondo le direttive di ARERA.*

Il combinato disposto dei commi 2 e 3 del successivo art. 5, in continuità con gli anni pregressi, sancisce: *'che la tariffa determinata annualmente in base al Piano Economico Finanziario (PEF) redatto in conformità alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed al D.P.R. n. 158/1999 ove applicabile, dovrà garantire la copertura integrale del costo del servizio'.*

Rilevato che tra i costi variabili vi sono rilevanti voci di spesa non correlate al rifiuto indifferenziato, quali, ad esempio, le raccolte differenziate, tra cui spicca per entità di costo quella dei rifiuti organici, si è ritenuto maggiormente equo, nell'attesa di poter disporre di dati maggiormente consolidati circa la quantità delle varie tipologie di rifiuti conferiti da ciascuna utenza, introdurre, mediante apposite modifiche regolamentari approvate in data odierna con Delibera del Consiglio Comunale n. 6,

immediatamente esecutiva, una quota di tariffa variabile volta a coprire parte dei costi per servizi comunque messi a disposizione di tutte le utenze, quand'anche non utilizzati, per evitare di far gravare la totalità dei costi variabili, che ormai costituiscono quasi la metà del totale, esclusivamente ai soli conferenti rifiuto residuo indifferenziato, che rappresenta solo una parte del servizio reso all'utenza. Questa facoltà è prevista dall'articolo 9, comma 1, del D.M. 20 aprile 2017, che così recita: "In fase di definizione della parte variabile della tariffa per il Servizio di gestione dei Rifiuti urbani, il Comune può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi." Tale quota della parte variabile della tariffa viene denominata "Quota Servizi" e va ad assorbire la funzione precedentemente svolta dai volumi minimi fatturati anche se non effettivamente realizzati, che pertanto non verranno più conteggiati.

Il Piano Economico Finanziario, ai sensi delle delibere di ARERA, deve presentare dei contenuti minimi che comprendono:

- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del Servizio di gestione integrata dei Rifiuti Urbani, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il Servizio di gestione integrata dei Rifiuti Urbani ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - ✓ il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - ✓ i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - ✓ la ricognizione degli impianti esistenti.

Il PEF deve altresì includere una tabella - corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità - che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al Servizio integrato di gestione dei Rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nelle delibere di ARERA.

Il Comune di Aldeno, per l'acquisizione dei dati e degli elementi necessari per la predisposizione del PEF, si è rivolto al Gestore del Servizio, l'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale – A.S.I.A. di Lavis, per quanto di competenza dello stesso.

ASIA ha provveduto a redigere, a norma delle delibere di ARERA, la necessaria dichiarazione di veridicità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'autenticità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, dichiarazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

L'ammontare dei costi esplicitati nel Piano Economico Finanziario **2022-2025**, predisposta dall'Ente gestore ASIA, sono stati quantificati in:

Costi Variabili PEF	€ 167.107,00
Costi Fissi PEF	€ 180.380,00
Costi Complessivi PEF	€ 347.487,00
Incremento su PEF 2021	2,704%

È compito dell'Ente Territorialmente Competente, od altro soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al Gestore, procedere alla 'validazione', consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario.

A tal proposito il Comune di Aldeno, con Provvedimento Sindacale prot. 1157 dd. 9 febbraio 2022, ha delegato la validazione del Piano Economico Finanziario di ASIA ai Revisori dei Conti dei Comuni di Giovo, Mezzolombardo e Sover, attribuendo nel contempo la delega a fungere da

capofila al Comune di Lavis, che ha formalizzato l'incarico ai tre revisori menzionati con Provvedimento Giunta n. 35 dd. 10 febbraio 2022.

Il Comune di Lavis ha trasmesso a tutti i Comuni del bacino ASIA, tra cui anche il Comune di Aldeno, con nota acquisita al prot. generale n. 2471 dd. 29 marzo 2022, il Parere di Validazione del PEF 2022-2025 redatto dall'organo di cui al punto precedente.

È necessario, quindi, stabilire le tariffe applicabili alle utenze del Comune di Aldeno per ottenere la copertura totale dei costi così come rappresentati nel P.E.F. già descritto nei precedenti capoversi.

Atteso che la superficie produttiva di rifiuti delle utenze domestiche è pari a circa l'85%, mentre quella delle attività produttive è pari a circa il 15%, per entrambe le categorie tariffarie non è più prevista la quota di volume minimo obbligatorio, applicato fino all'esercizio 2021, ai sensi di quanto previsto dal modello tariffario provinciale al tempo vigente ed oggi non più esistente.

Come previsto all'art. 15 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani Puntuale (TA.R.I.P.), la parte variabile è costituita da una quota servizi e una quota consumi. La quota consumi è determinata in base ai kg di rifiuto non riciclabile conferito e misurato, la quota servizi è dovuta a copertura dei costi variabili per la raccolta delle frazioni di rifiuti per i quali non è attivo un sistema di misurazione delle quantità conferite.

Esaminata la proposta di Listino tariffario elaborato dall'Ente gestore ASIA di Lavis sulla base del nuovo MTR-2 da cui si evince quanto di seguito:

- ✓ Per maggiore chiarezza e trasparenza, tra i costi fissi è stato evidenziato separatamente l'importo di € 8.000,00.= riferibile alle agevolazioni concesse in virtù delle disposizioni regolamentari (art. 16 – utenze che praticano il compostaggio domestico della frazione umida). Tale somma si deve necessariamente aggiungere al totale risultante dal P.E.F. esclusivamente per la ridefinizione delle tariffe per realizzare la copertura del 100% dei costi rappresentati nello stesso P.E.F. come richiesto dal MTR di ARERA.

- ✓ I costi riprodotti nel Listino fornito da ASIA si assestano conseguentemente sui seguenti importi:

Costi Utenze Domestiche			
		Fissi €	160.688,15 52,99%
Variabili Quota Consumi	€ 99.779,69	70%	
Variabili Quota Servizi	€ 42.762,72	30%	
		Variabili €	142.542,41 47,01%
85,30%	Totale Costi Utenze Domestiche	€ 303.230,56	100,00%
Costi Utenze Produttive			
		Fissi €	27.691,86 52,99%
Variabili Quota Consumi	€ 17.195,33	70%	
Variabili Quota Servizi	€ 7.369,43	30%	
		Variabili €	24.564,76 47,01%
14,70%	Totale Costi Utenze Produttive	€ 52.256,62	100,00%
100%	Totale Costi	€ 355.487,18	
		Tot. Costi Variabili €	167.107,17 47,01%
		Tot. Costi Fissi €	188.380,01 52,99%
		Costi Complessivi €	355.487,18 100,00%

Richiamato l'art. 16 comma 1 del Regolamento già citato, che prevede le seguenti agevolazioni: *“Per le utenze domestiche, esclusivamente famiglie residenti nel Comune di Aldeno, che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio comunale secondo quanto stabilito dal “Regolamento comunale del Servizio per la raccolta dei Rifiuti e di Igiene ambientale”, il Comune, in sede di approvazione del Piano Finanziario, determina annualmente l'importo (Euro/anno per nucleo familiare) delle agevolazioni da applicare alla quota fissa.*

Richiamato inoltre il successivo art. 17 *‘Riduzione per motivi di servizio’* che al comma 1 prevede: *‘Nei casi in cui le postazioni di conferimento del rifiuto indifferenziato superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, alla stessa viene riconosciuta una riduzione della quota variabile della tariffa in misura non superiore del 50% applicata sulla quota servizi di cui all’art. 15 c. 2’.*

Richiamato, altresì, l’art. 18 dello stesso Regolamento, che prevede, in talune situazioni, la sostituzione totale o parziale del Comune al soggetto tenuto al pagamento, misura che si rende basilare modificare o confermare laddove necessario, segnatamente:

1. *Il Comune si sostituisce all’utenza nel pagamento parziale dell’importo dovuto a titolo di tariffa variabile, nella misura da determinarsi in sede di approvazione del piano finanziario nel caso di:*
 - a. *Utenze domestiche, che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti e dei tributi comunali, ove siano presenti persone che producano elevate quantità di tessili sanitari (rifiuti indifferenziati come pannoloni); l’ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza potrà prevedere una riduzione in misura percentuale della quota consumi della tariffa. I requisiti per beneficiare dell’agevolazione devono risultare da idonea e documentata richiesta;*
 - b. *Utenze domestiche di famiglie residenti nel Comune di Aldeno, che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti e dei tributi comunali, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di bambini di età non superiore a 24 mesi che producono elevate quantità di rifiuto indifferenziato rappresentato da pannolini per l’infanzia; l’ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza potrà prevedere una riduzione in misura percentuale della quota consumi della tariffa. La riduzione tariffaria è rapportata al periodo di effettiva attivazione dell’utenza ed è corrisposta solo in presenza di un corretto uso del servizio. Nell’ambito dell’aggiornamento automatico della tariffa di cui agli artt. 12 comma 2 e 23 comma 6, il Comune applica d’ufficio l’agevolazione di cui alla presente lettera.*
2. *Il Comune, oltre a provvedere al pagamento della tariffa per le proprie utenze, si sostituisce nel pagamento parziale o totale dell’importo dovuto a titolo di tariffa come di seguito:*
 - a. *nella misura del 100 % per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l’assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l’accesso sia libero, dedicato all’educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche;*
 - b. *< omissis >*

Richiamato, da ultimo, l’art. 19 del medesimo Regolamento, che prevede degli incentivi per i conferimenti presso il Centro Raccolta (C.R.); nello specifico: la sostituzione totale o parziale del Comune al soggetto tenuto al pagamento e precisamente: *‘... possibilità per i soli utenti residenti nel Comune, di conferire la frazione secca non riciclabile, eccedente il volume ordinario di conferimento, direttamente al C.R. mediante appositi sacchi forniti da A.S.I.A., ad un costo scontato della tariffa base dell’anno in corso.’*, demandando alla Giunta Comunale la determinazione annuale del costo del singolo sacco, nonché i criteri e le modalità da adottare. Relativamente all’anno 2020 il Commissario Straordinario con propria Determinazione n. 51 dd. 5 agosto 2020, aveva confermato pari al 25% lo sconto da applicare alla tariffa base per il conferimento della frazione secca direttamente al C.R. mediante appositi sacchi forniti da A.S.I.A.

Sottolineata, pertanto, la necessità di stabilire, per l’anno **2022**, la misura delle agevolazioni di cui agli artt. 16, 17, 18 e 19 del più volte menzionato Regolamento.

Per quanto sopra premesso e rilevato,

Ritenuto di procedere ad approvare il Piano Economico Finanziario per il periodo **2022-2025** e le tariffe da applicare l’anno **2022**;

LA GIUNTA COMUNALE

- Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, resi dai Responsabili del proprio servizio, così come allegati "allegato A" alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- Atteso che, sulla base dei dati e degli elementi forniti da A.S.I.A. ai quali sono stati aggiunti quelli di competenza diretta del Comune (personale, spazzamento strade, ecc.) è stato redatto il piano finanziario che forma parte integrante del presente provvedimento, secondo le indicazioni fornite da ARERA;
- Considerato che nel nuovo comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 il legislatore ha previsto che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i Piani Finanziari del Servizio di gestione dei Rifiuti urbani, le Tariffe e i Regolamenti della TARI e della Tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- Sentita la discussione di cui nel processo verbale di seduta;
- Visto l'allegato alla Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF: "Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 MTR";
- Vista la Deliberazione ARERA n. 444/2019/R/RIF: "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- Vista la Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- Vista la Deliberazione ARERA n. 459/2021/R/RIF "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";
- Visto il Decreto Legge n. 41 dd. 23 marzo 2021, convertito con Legge n. 69 dd. 21 maggio 2021;
- Richiamato il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il nuovo Regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani Puntuale (TA.R.I.P.) così come approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dd. 11 aprile 2022;
- Visto il Regolamento di Contabilità;

Giudicata la proposta meritevole di accoglimento;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, allo scopo di consentire la celere definizione di ogni aspetto e consentire una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi causati dal decorrere del tempo,

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto
1. di approvare, con riferimento all'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed al Metodo Tariffario Servizio integrato di gestione dei Rifiuti **2022-2025** (MTR-2) di cui alla Delibera n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA, il PEF - Piano Economico Finanziario – per il periodo **2022-2025**, che, completo degli allegati come di seguito, forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:
 - ✓ la relazione di accompagnamento al PEF **2022-2025** dell'Ente Gestore ASIA,
 - ✓ la dichiarazione di veridicità del Rappresentante legale dell'Ente Gestore ASIA ,
 - ✓ la relazione di accompagnamento al PEF **2022-2025** dell'Ente Territorialmente Competente,
 - ✓ validazione del PEF **2022-2025** da parte dei Revisori dei Conti incaricati di cui in premessa,
 - ✓ il listino Tariffa Puntuale anno **2022**,
 - ✓ il listino Prezzi Attività Varie di ASIA anno **2022**;

2. di approvare, conseguentemente, la tariffa per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti urbani TA.RI.P, a valere dal 1° gennaio 2022, per le utenze domestiche e non domestiche, costituita da:

- a. una parte fissa;
- b. una parte variabile, composta da:
 - b.1 una quota servizi;
 - b.2 una quota consumi.

come evidenziato nei prospetti riepilogativi di seguito riportati:

TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA (al netto di I.V.A. nella misura di legge)

<i>Descrizione</i>	<i>Quota Fissa €/mq/anno</i>	<i>Quota Variabile Servizi €/mq/anno</i>	<i>Quota Variabile Consumi €/litro</i>
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,50160	€ 0,11370	€ 0,24000
02. Campeggi, distributori carburanti	€ 0,88360	€ 0,24090	€ 0,24000
03. Stabilimenti balneari	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,24000
04. Esposizioni, autosaloni	€ 0,44180	€ 0,10930	€ 0,24000
05. Alberghi ed aziende di agriturismo con ristorante	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,24000
06. Alberghi ed aziende di agriturismo senza ristorante	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,24000
07. Case di cura e riposo	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,24000
08. Uffici, agenzie	€ 1,34930	€ 0,35890	€ 0,24000
09. Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 0,69250	€ 0,19670	€ 0,24000
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 1,18220	€ 0,31080	€ 0,24000
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,55240	€ 0,38470	€ 0,24000
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 1,05080	€ 0,25790	€ 0,24000
13. Carrozzeria, autoufficina, elettrauto	€ 1,24190	€ 0,33000	€ 0,24000
14. Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,51350	€ 0,15300	€ 0,24000
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,65680	€ 0,19670	€ 0,24000
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 7,31980	€ 1,73410	€ 0,24000
17. Bar, caffè, pasticceria	€ 5,10900	€ 1,03330	€ 0,24000
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,47180	€ 0,63080	€ 0,24000
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,24000
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 7,23610	€ 2,17340	€ 0,24000
21. Discoteche, night club	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,24000
22. Mense, birrerie, amburgherie	€ 5,79130	€ 0,04370	€ 0,24000

TARIFFA UTENZA DOMESTICA (al netto di I.V.A. nella misura di legge)

<i>Descrizione</i>	<i>Quota Fissa €/anno</i>	<i>Quota Variabile Servizi €/anno</i>	<i>Quota Variabile Consumi €/litro</i>
Componenti 1	€ 59,51190	€ 26,41360	€ 0,24000
Componenti 2	€ 107,35520	€ 30,31570	€ 0,24000
Componenti 3	€ 121,99940	€ 33,61630	€ 0,24000
Componenti 4	€ 155,34520	€ 36,08770	€ 0,24000
Componenti 5	€ 193,41360	€ 37,98900	€ 0,24000
Componenti 6 o più	€ 211,48060	€ 40,48360	€ 0,24000
Abitazioni a disposizione componenti 1	€ 59,51190	€ 0,00000	€ 0,24000
Abitazioni a disposizione componenti 2	€ 107,35520	€ 0,00000	€ 0,24000
Abitazioni a disposizione componenti 3	€ 121,99940	€ 0,00000	€ 0,24000
Abitazioni a disposizione componenti 4	€ 155,34520	€ 0,00000	€ 0,24000
Abitazioni a disposizione componenti 5	€ 193,41360	€ 0,00000	€ 0,24000
Abitazioni a disposizione componenti 6	€ 211,48060	€ 0,00000	€ 0,24000
Non residenti da 0 a 50 mq - componenti 1	€ 59,51190	€ 23,26800	€ 0,24000
Non residenti da 51 a 75 mq - componenti 2	€ 107,35520	€ 30,51840	€ 0,24000
Non residenti da 76 a 100 mq - componenti 3	€ 121,99940	€ 33,63250	€ 0,24000
Non residenti oltre 100 mq - componenti 4	€ 155,34520	€ 35,94560	€ 0,24000

- di dare atto che i coefficienti utilizzati per la determinazione della parte fissa della tariffa, trovano giustificazione nell'adattamento alla realtà locale dei coefficienti geografici individuati su macroambiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- di mantenere anche per l'anno **2022**, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento per l'applicazione della tariffa, l'importo per l'agevolazione ivi prevista, da applicare alla quota fissa, come espresso di seguito: compostaggio della frazione umida praticata dalle utenze domestiche (esclusivamente famiglie residenti nel Comune di Aldeno):

Nr. Componenti Nucleo Familiare Residente	Agevolazione Compostaggio €/anno
Componenti 1	€ 14,00
Componenti 2	€ 28,00
Componenti 3	€ 36,00
Componenti 4	€ 45,00
Componenti 5	€ 56,00
Componenti 6 o più	€ 65,00

- di stabilire per l'anno **2022**, ai sensi dell'art. 17, comma 1 (*casi in cui le postazioni di conferimento del rifiuto indifferenziato superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza*), del Regolamento per l'applicazione della tariffa, pari al 50% la riduzione della quota variabile della tariffa da applicarsi sulla quota servizi prevista per l'utenza che ne può beneficiare;
- di stabilire per l'anno **2022**, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. a) (*utenze domestiche ove siano presenti persone che producano elevate quantità di tessili sanitari - rifiuti indifferenziati come pannoloni*), del Regolamento per l'applicazione della tariffa, la sostituzione del Comune al pagamento dovuto a titolo di tariffa variabile nella misura del 50%, da applicarsi sulla quota consumi prevista per l'utenza che ne può beneficiare;

7. di determinare per l'anno **2022**, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. b) (*utenze domestiche nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di bambini di età non superiore a 24 mesi che producono elevate quantità di rifiuto indifferenziato rappresentato da pannolini per l'infanzia*), del Regolamento per l'applicazione della tariffa, la sostituzione del Comune al pagamento dovuto a titolo di tariffa variabile nella misura del 50%, da applicarsi sulla quota consumi prevista per l'utenza che ne può beneficiare;
8. di confermare anche per l'anno **2022**, ai sensi dell'art. 19, comma 3 '*Incentivi per i conferimenti presso il Centro Raccolta (C.R.)*' pari al 25% lo sconto da applicare alla tariffa base di cui al punto n. 2 del dispositivo, per il conferimento della frazione secca non riciclabile direttamente al C.R. mediante appositi sacchi forniti dall'Ente gestore A.S.I.A. di Lavis, ribadendo richiamandoli i criteri e le modalità stabiliti ed approvati con deliberazione giunta dd. 3 ottobre 2012 n. 96;
9. di demandare a successivo provvedimento la quantificazione puntuale e l'imputazione corretta al Bilancio comunale del mancato gettito di cui ai punti 8, 9 e 10 precedenti;
10. di sottolineare che, secondo le disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché del nuovo MTR-2 elaborato da ARERA, il gettito conseguente alle tariffe come determinate con il presente provvedimento, garantirà, per l'anno **2022**, la copertura dei costi esposti nel Piano Economico Finanziario;
11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, allo scopo di consentire la celere definizione di ogni aspetto e consentire una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi causati dal decorrere del tempo;
12. di trasmettere ad ARERA la presente deliberazione completa degli eventuali allegati, a cura dell'Ufficio comunale competente e mediante la piattaforma on-line predisposta, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 6 della delibera n. 443/2019/R/RIF e ss.mm. della stessa Autorità;
13. di trasmettere ad ASIA la presente deliberazione a cura dell'Ufficio comunale competente;
14. *di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. n. 23/1992 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:*
 - *opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2/2018;**ed, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e della L.P. n. 23/1992 e s.m. alternativamente:*
 - *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971;*
 - *ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, acquisiti gli elementi di giudizio, valutati gli aspetti sostanziali dai quali possono discendere riflessi diretti ed indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, di seguito indicati, e vista la normativa vigente in materia, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e della relativa istruttoria, si esprime **parere favorevole** relativamente alla regolarità tecnica dell'atto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

a) riflessi diretti:

- ✓ da rilevare il costo posto a carico del Comune in relazione alle sostituzioni nel pagamento di una parte della quota variabile e fissa per le utenze aventi diritto per cui è necessaria una puntuale quantificazione futura da effettuarsi con separato provvedimento.

b) riflessi indiretti:

- ✓ non sussistenti.

Addì, 8 aprile 2022



UFFICIO TRIBUTI
Il Funzionario Responsabile
rag. Bezzi Giuliana

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili formali e sostanziali, e verificato che il parere di regolarità tecnica espresso si è fatto carico di compiere un esame metodologicamente accurato relativamente agli elementi produttivi di riflessi sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Addì, 8 aprile 2022



IL CAPOSERVIZIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
CONTABILITÀ E BILANCIO
dott. Flavio Pedrotti

Letto, approvato e sottoscritto.

LA SINDACA
dott.ssa Alida Cramerotti



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 **ed è dichiarata immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <http://albotelematico.tn.it/bacheca/aldeno> **dal giorno sotto riportato per dieci giorni consecutivi**, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.

Contestualmente all'affissione all'albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Addì, 13 aprile 2022



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza